

COPIA



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria,

Provincia Barletta-Andria-Trani



Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E p.c *al Sig. Presidente*
SEDE

OGGETTO: Abuso della password: punito il funzionario

Al fine di risolvere un contrasto interpretativo tra le diverse sezioni della Corte di Cassazione penale, è stata rimessa all'attenzione delle Sezioni Unite la questione in ordine alla corretta interpretazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico contemplato all'art. 615 ter c.p..

Il quesito sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite è stato il seguente: *“Se costituisca il reato previsto dall'art. 615 ter c.p., l'accesso di soggetto abilitato ad un sistema informatico protetto per scopi e finalità estranee a quelle per le quali la chiave di accesso gli era stata attribuita”*.

Con sentenza del 27 ottobre 2011, la Corte di Cassazione sciogliendo la questione rimessa con ordinanza n. 11714 del 2011, ha consacrato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p., sussiste anche qualora l'autore acceda o si mantenga nel sistema in violazione dei limiti o delle condizioni di abilitazione fissate dal soggetto che ha il diritto di escluderlo.

Invero, sino all'intervento delle Sezioni Unite, vi erano due diversi e contrapposti orientamenti: il primo, interpretando estensivamente la norma, dava conto di come la norma sanzionasse non solo la condotta del cosiddetto “hacker” o “pirata informatico”, cioè di quell'agente che non essendo abilitato ad accedere al sistema protetto, riuscisse tuttavia ad entrarvi scavalcando la protezione costituita da una chiave di accesso o “password”, ma anche quella del soggetto abilitato all'accesso perciò titolare di un codice d'ingresso, che si introducesse legittimamente nel sistema, ma per scopi diversi da quelli delimitati specificatamente dalla sua funzione e dagli scopi per i quali la “password” gli era stata assegnata, di modo che anche quest'ultima condotta doveva ritenersi costituire il reato di “accesso abusivo”.

Il secondo orientamento valorizzava il dettato della prima parte del primo comma dell'art. 615 ter cod. pen., e riteneva perciò illecito il solo accesso abusivo, e cioè quello effettuato

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax:0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.ba.it




da soggetto non abilitato ancorchè effettuato per finalità illecite a quelle d'ufficio e perfino illecite, trascurando in tal modo il dettato della seconda parte del primo comma ed il secondo comma della norma, che contemplano l'accesso del soggetto abilitato.

Dunque, composto il contrasto dalla Suprema Corte pronunciata a Sezioni Unite, è ora pacifico che la condotta del pubblico ufficiale o del dipendente pubblico che si introduce per finalità non istituzionali in una banca dati riservata, è sussumibile alla fattispecie di cui all'art. 615 ter, codice penale, e punita ai sensi della stessa norma con ciò ricordando che il rischio penale può arrivare sino a 5 anni.

Alla luce di tutto quanto innanzi, invito, pertanto, le S.S. L.L. a vigilare sulla condotta dei propri dipendenti affinché gli stessi facciano un utilizzo corretto delle password in loro possesso nonché ad assicurare il rispetto dei compiti e delle funzioni attribuite a ciascuno secondo le rispettive competenze.

Cordiali Saluti



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo